

5) SALVATORE LANZALACO

Particolarmente qualificata, anche per il livello del personaggio e - ancora una volta - per l'area di operatività (Caccamo, Cerda e più in generale il comprensorio delle Madonie) appare la collaborazione del LANZALACO.

Titolare di un avviato studio di ingegneria, egli ha operato a Palermo e provincia sin dai primi anni dell'80, raggiungendo il culmine della sua attività, tra il '91 ed il '93, quando è stato designato quale progettista per altri appalti di rilievo nazionale

La sua collaborazione, risalente alla fine del 1995 nell'ambito del procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P. (che vedeva il LANZALACO indagato per una serie numerosissima di corruzioni aggravate, concorrenza illecita aggravata, turbative d'asta, oltre che per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P.) è indubbiamente valsa a squarciare quella spessa coltre di omertà che copriva la materia dell'illecita acquisizione degli appalti pubblici in un vasto territorio sino a quel momento non adeguatamente "monitorato" dagli investigatori che indagavano in quello specifico settore criminale.

A seguito di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, riguardante l'aggiudicazione dell'appalto per l'impianto di illuminazione di Montemaggiore Belsito. Si individuava l'ingegner LANZALACO Salvatore quale mente organizzativa del sistema degli appalti nel triangolo ricompreso tra Montemaggiore Belsito, Caccamo e Cerda.

Si individuavano forme di responsabilità penalmente rilevanti che portavano all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare da parte del G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese con le accuse di abuso di atti di ufficio in concorso, turbativa d'asta, falso ideologico ed altro.

Le ulteriori indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Palermo consentivano di accertare ulteriori (e ben più gravi) ipotesi delittuose relative al LANZALACO per i delitti di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, corruzione, turbativa d'asta e abuso d'atti d'ufficio, per fatti avvenuti dal 1987 al 1993 nei centri di Castronovo di Sicilia, Cerda, Montemaggiore Belsito, Palermo.

L'approfondimento degli spunti investigativi nei confronti del

LANZALACO si riferisce sia alla collaborazione del CRISAFULLI Ettore (altro imprenditore siciliano taglieggiato da interessi mafiosi e al contempo colluso con il sistema) sia al materiale probatorio raccolto nel corso delle indagini della Procura di Termini Imerese dalla locale compagnia dei Carabinieri, nonché dalle investigazioni operate dalla Guardia di Finanza 2^a-Compagnia di Palermo e dallo S.C.I.C.O.- Gruppo Interprovinciale di Palermo.

Il LANZALACO cominciava a collaborare con l'Ufficio della Procura, confessando i fatti di reato a lui contestati, finendo così per riscontrarsi vicendevolmente con il CRISAFULLI Ettore.

Le prime dichiarazioni del LANZALACO, utilizzate nel corso degli interrogatori successivi all'esecuzione dell'ordinanza custodiale adottata nell'ambito del ricordato procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P., hanno obbligato diversi indagati ad ammettere i fatti di imputazione, ed in particolare il MADONIA Francesco, MORICI Serafino ed il LA CHIUSA Pietro.

L'apporto investigativo del LANZALACO Salvatore si è esteso anche a temi diversi a quelli di imputazione consentendo all'Ufficio della Procura di Palermo, di instaurare diversi procedimenti in tema di appalti controllati da Cosa Nostra.

L'ingegner LANZALACO non ha avuto remore ad ammettere la conoscenze di SIINO Angelo, BRUSCA Giovanni, BIONDOLILLO Giuseppe, PANZECA Giuseppe nel sistema degli appalti controllati da Cosa Nostra, finendo così ad accusarsi di nuove ipotesi di reato ben più gravi di quelle contestate.

L'apporto tematico fornito dal LANZALACO, ha consentito poi all'Ufficio del P.M. di sviluppare quelle indicazioni (per certi versi sorprendenti) rese da GIACCONE Giuseppe e da CRISAFULLI Ettore, sull'esistenza di un nucleo di progettisti di opere pubbliche, legati a Cosa Nostra, attraverso l'intermediazione di imprese facenti capo, direttamente o indirettamente a Cosa Nostra.

L'ingegner LANZALACO ha dato indicazioni su fatti oggetto di investigazioni svolte in questi mesi riguardanti i rapporti tra Mafia ed Imprenditoria, Mafia e Politica.

Le accuse mosse dal LANZALACO Salvatore al LA CHIUSA Pietro, hanno - come detto - determinato quest'ultimo ad iniziare una collaborazione con l'Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo.

La posizione processuale del LANZALACO nell'ambito del procedimento nr. 4350/95 G.I.P., è stata definita dalla Procura

della Repubblica di Palermo con la richiesta di rinvio a giudizio per le ipotesi di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso, concorso in corruzione, abuso in atti d'ufficio, turbativa d'asta.

Infine, va rilevato che le dichiarazioni del LANZALACO rese nell'ambito del detto procedimento, hanno superato il vaglio critico di numerose A.G. sia in sede di merito che in sede di legittimità.

6) LA CHIUSA PIETRO

Al LA CHIUSA, tratto in arresto nell'ambito del ricordato procedimento penale nr. 4350/95 G.I.P. (cd. "operazione ULBRICH") veniva contestata la sua posizione di prestanome in favore delle famiglie mafiose di Cerda e Termini Imerese ed in particolare dei capomafia GAETA e RIZZO con i quali l'indagato risultava imparentato. Gli elementi di indagine così riscontrati venivano contestati al LA CHIUSA in diversi interrogatori durante il suo stato di detenzione. I collaboratori di giustizia CALVARUSO Tony e CANNELLA Tullio dichiaravano concordemente che il LA CHIUSA sarebbe stato una delle prossime vittime di un omicidio ordinato da BAGARELLA Leoluca proprio in relazione alla cointeressenza con i GAETA.

Il LA CHIUSA oltre ad accusarsi dei rapporti con Cosa Nostra forniva nuovi elementi di prova che confermavano l'assunto del P.M. in relazione a quanto dichiarato dai collaboratori CRISAFULLI Ettore e LANZALACO Salvatore ed in particolare di tutto il sistema facente capo a SIINO Angelo, rappresentante di RIINA Salvatore e BRUSCA Giovanni nella gestione del sistema degli appalti.

Il contributo del LA CHIUSA si spingeva oltre al tempo successivo all'arresto del SIINO spiegando le successive dinamiche dei cartelli di imprenditori vicini a Cosa Nostra, tra i quali PANZECA Giuseppe, tratto in arresto per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. e omicidio ed altri imprenditori vicini alle famiglie mafiose di Bagheria e di Palermo.

In particolare il LA CHIUSA forniva nuove ed utili informazioni sui grandi appalti della città di Palermo e come gli stessi venissero controllati da Cosa Nostra, indicando il cartello di imprese e le loro referenze politico mafiose, i flussi di capitali e le divisioni di influenze mafiose su ogni singolo lavoro.

Forniva precise informazioni sui soci occulti della sua società, la Co. Beta, e su come costoro erano in grado di raccordarsi con diverse imprese di livello nazionale ed anche con appartenenti a Cosa Nostra.

Si appalesa, sulla base dei riscontri sin qui forniti, la validità della fonte in trattazione in relazione ai fatti illeciti consumati dallo stesso in concorso con persone appartenenti alla criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, e finalizzati

al controllo ed alla gestione dell'aggiudicazione di appalti pubblici nella città e nella provincia di Palermo e nei Comuni limitrofi.

7) I FRATELLI BRUNO E MICHELE CAPOMACCIO E RANDAZZO ANDREA

Il 24 settembre 1994 veniva ucciso in Palermo CAPOMACCIO Massimo, imprenditore di Cefalù, ritenuto dagli inquirenti legato al noto capo *mandamento* di Ganci FARINELLA Giuseppe da San Mauro Castelverde e al di lui figlio (e *sostituto*) Domenico detto *Mico*, all'epoca latitante.

Nel corso delle prime indagini conseguenti al delitto, la Squadra Mobile di Palermo aveva modo di raccogliere, sia pur informalmente, alcune interessanti dichiarazioni da parte di un fratello dell'imprenditore ucciso, CAPOMACCIO Michele.

Quest'ultimo riferiva, tra l'altro, che il CAPOMACCIO Massimo agiva, per conto dei FARINELLA, quale materiale percettore delle *tangenti* imposte alle imprese operanti nella zona di Cefalù ed evidenziava alcune circostanze di fatto che consentivano di indirizzare le indagini nell'ambito delle numerose relazioni intrattenute dal defunto con soggetti appartenenti a *Cosa Nostra*.

In data 31 ottobre 1994 RANDAZZO Andrea, fraterno amico e socio di fatto del CAPOMACCIO Massimo, decideva di fornire all'Ufficio del P.M. la sua più ampia collaborazione e rendeva dichiarazioni di notevole importanza riguardanti, oltre che l'attività del CAPOMACCIO, anche tutta una serie di relazioni interpersonali, imprenditoriali e finanziarie, riguardanti, direttamente o indirettamente, esponenti di spicco di *Cosa Nostra*, tra cui i BRUSCA da San Giuseppe Jato, i PULLARÀ di Santa Maria di Gesù e, naturalmente, i FARINELLA da San Mauro Castelverde, indicando tutta una serie di soggetti - alcuni dei quali, fino a quel momento, praticamente sconosciuti agli organi inquirenti - che avevano agito quali fiancheggiatori di costoro.

Il giorno 2 novembre 1994 CAPOMACCIO Michele, interrogato dal P.M. di Palermo si risolveva a formalizzare le sue precedenti dichiarazioni arricchendole di numerosi particolari ed aggiungendo significative circostanze riconducibili all'attività svolta dal fratello Massimo per conto di *Cosa Nostra*.

In data 18 novembre 1994 analoghe e minuziose dichiarazioni venivano rese da CAPOMACCIO Bruno (anch'egli fratello dell'imprenditore ucciso) che risultava in condizione di fornire

utilissimi elementi in relazione alle estorsioni ed ad alcuni fatti di sangue consumati in tale ambito territoriale.

Le dichiarazioni rese dai predetti risultavano immediatamente di eccezionale rilevanza in quanto consentivano ai Carabinieri del R.O.S., coadiuvati da quelli del Comando Provinciale di Palermo e della Compagnia di Cefalù, di pervenire, in data 29 novembre 1995, alla cattura del FARINELLA Domenico, latitante da diversi mesi, che, tra l'altro era stato riconosciuto da un teste oculare quale esecutore materiale dell'omicidio del CAPOMACCIO Massimo.

Altrettanto interessante appariva l'esito delle indagini delegate alla Squadra Mobile e al Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, da cui si poteva inferire la totale attendibilità dei dichiaranti i quali, pur non autoaccusandosi espressamente di delitti di significativa gravità, non avevano mostrato alcuna perplessità a riferire quanto a loro conoscenza sull'attività del CAPOMACCIO Massimo e dei soggetti, a loro noti, collegati a vario titolo a *Cosa Nostra*.

Inoltre le dichiarazioni dei predetti si saldavano perfettamente con i risultati di altre indagini e con le propalazioni di alcuni noti *uomini d'onore*, dissociatisi da *Cosa Nostra*.

Al riguardo non può non osservarsi - a titolo di mero esempio - che l'indicazione dei "referenti di zona" effettuata espressamente dal CAPOMACCIO Bruno e le analoghe indicazioni sul punto provenienti dagli altri due dichiaranti, corrispondono esattamente con l'organigramma del *mandamento* di Ganci - San Mauro Castelverde, risultante dalle dichiarazioni rese da altri collaboratori di Giustizia e dalle investigazioni della P.G.

Altrettanto è da dirsi relativamente alle dichiarazioni rese dai predetti CAPOMACCIO e RANDAZZO in merito a singoli fatti di reato quali la scomparsa di CORRIERE Carmelo, l'omicidio di CATANZARO Francesco e CASTIGLIA Nunzio, e le varie estorsioni riferite dai predetti.

Con particolare riguardo alle dichiarazioni rese dal RANDAZZO vanno evidenziati, tra gli altri, l'esito degli accertamenti bancari eseguiti sul c/c intrattenuto dal CAPOMACCIO Massimo sulla Cassa Rurale Artigiana di Monreale - Ag. di Falsomiele, l'avvenuta individuazione dei fori, ancorché opportunamente occultati, prodotti dai proiettili esplosi contro il cantiere della Realizzazione Grandi Lavori S.r.l. a San Giuseppe Jato, e, soprattutto, il risultato documentale delle indagini svolte sul conto di quest'ultima impresa.

8) DRAGO GIOVANNI

Ad epoca ormai lontana rimonta la collaborazione di DRAGO Giovanni, profondo conoscitore della composizione delle "famiglie palermitane" e delle attività illecite da esse perseguite, specie nel campo delle estorsioni.

Si tratta di un collaboratore ormai "storico" in quanto ampiamente sperimentato nell'ambito di numerosi processi (per tutti il processo c.d. "Golden Market" ed il procedimento a carico di ABBATE Mario ed altri, imputati del delitto di cui all'art. 416 bis C.P. sfociato nella sentenza emessa da questo Giudice in data 13 luglio 1996, confermata in Appello), per cui si reputa superfluo tracciarne un profilo analitico, ribadendosi in questa sede che la sua attendibilità intrinseca è stata positivamente ed ampiamente vagliata in numerosissimi procedimenti e processi in tema di criminalità organizzata.

**9) VITALE Simone MANISCALCO Giuseppe e CAMARDA
MICHELANGELO**

In merito alla valutazione dell'attendibilità intrinseca di questi tre collaboratori di giustizia si reputa opportuno — anche in considerazione della loro recentissima dissociazione dall'organizzazione criminale Cosa Nostra — fare integrale riferimento all'ordinanza di custodia cautelare del 16 dicembre 1997 emessa dal G.I.P. presso questo Tribunale nei confronti di INFANTINO Valerio ed altri. Dalla lettura di questo provvedimento è possibile trarre tutti gli elementi utili per valutare la loro attendibilità intrinseca, che deve ritenersi ampiamente comprovata, avuto riguardo al ruolo svolto in questa organizzazione criminale ed anche alla considerevole mole di elementi di riscontro acquisiti alle loro dichiarazioni.

PARTE TERZA

SCHEDE RELATIVE AI SINGOLI INDAGATI ED ANALISI DEI GRAVI INDIZI A LORO CARICO

Come anticipato nella parte introduttiva, si procederà, qui di seguito ad esaminare le schede relative agli indagati. In ciascuna di esse, richiamati integralmente, in punto di fatto, i vari fatti-reato nel loro evolversi, nonchè le dichiarazioni di volta in volta rese dai collaboratori di giustizia (ovvero da persone informate sui fatti), le indagini di P.G. ed i riscontri esterni alle dichiarazioni suddette, si procederà ad analizzare gli indizi a carico dei singoli indagati menzionati nelle relative schede. Si tratta, in buona sostanza, di un esame per certi versi integrativo e per altri comparativo rispetto all'analisi - per la verità molto meticolosa - svolta dal P.M. e riportata nella prima parte della presente ordinanza.

Per evitare inutili ripetizioni si dà per scontata la ricostruzione delle varie vicende nei termini operati dal P.M., con le necessarie rettifiche o precisazioni là dove necessarie. Di guisa che le schede rappresentano una sintesi dei fatti addebitati a ciascun indagato, con l'aggiunta di considerazioni da parte di questo Giudice in ordine alla consistenza indiziaria, al livello di credibilità delle varie dichiarazioni dei collaboranti, ai collegamenti tra dette dichiarazioni ed i riscontri esterni. Ciò posto, si osserva quanto segue.

I) GIUDICE GASPARE

Il primo - e più grave reato - attribuito al On.le GIUDICE è quello previsto dall'art. 416 bis C.P.

Premessi i concetti espressi nella parte generale in ordine al "tempus commissi delicti" ed in ordine al titolo del reato, occorre riprendere gli argomenti su cui il P.M., ha basato la propria richiesta per poi verificarne il grado di "tenuta" processuale per i fini che qui specificamente interessano.

In particolare, occorre accertare se e quale ruolo abbia rivestito il On.le GIUDICE all'interno della compagine mafiosa; ed ancora, analizzare i vari comportamenti da costui assunti nel tempo nell'ambito ed a favore di un determinato gruppo criminale.

Va in proposito precisato che nel delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, quale è quello oggi ipotizzato a carico dell'On.le GIUDICE, la semplice frequentazione tra questi e soggetti notoriamente inseriti nella compagine mafiosa non è sufficiente - di per sè - per giungere ad un'affermazione di responsabilità; così come l'eventuale rapporto di amicizia intercorrente con altri personaggi inseriti a pieno titolo nella consorteria mafiosa (è il caso dell'amicizia più che ventennale tra l'On.le GIUDICE ed il PANZECA, odierno indagato e imputato, in altro procedimento, del reato di cui all'art. 416 bis C.P.) è, di per sè asintomatico di una condotta mafiosa, posto che occorre acquisire elementi indicativi attraverso condotte positive che facciano intravedere, con quel grado di elevata probabilità di un giudizio di colpevolezza occorrente per l'emissione di un provvedimento restrittivo, la consapevolezza da parte dell'indagato di essere inserito nei ranghi dell'organizzazione e di condividerne le modalità di azione e gli scopi, ben sapendo che attraverso la sua adesione si verifica un rafforzamento del sodalizio criminoso (Cass. Sez. 1^a 16 marzo 1988, Altivalle).

In tal senso appaiono estremamente sintomatiche dell'appartenenza del On.le GIUDICE alla consorteria mafiosa, anzitutto gli aiuti forniti al tempo in cui l'indagato era Direttore dell'agenzia della Cassa di Risparmio di Termini Imerese a vari esponenti di spicco delle famiglie mafiose di Termini Imerese e Caccamo (i cui territori confinano): si tratta di aiuti soprattutto nel settore del riciclaggio, cui di volta in volta sono stati interessati DI GESU' Lorenzo (oggi deceduto), CALO' Pippo (il c.d. "cassiere" della mafia) ed i fratelli GAETA (Giuseppe ed Alberto), di Termini Imerese, che rappresentano un "quid pluris" rispetto al rapporto di semplice conoscenza instauratosi tra detti personaggi (utenti del servizio bancario) ed il On.le GIUDICE (nella qualità di direttore dell'Istituto).

Secondo le propalazioni accusatorie di BARBAGALLO Salvatore (ex autista del DI GESU', all'epoca dei fatti), l'odierno indagato avvalendosi proprio del suo delicatissimo ruolo di Direttore dell'Agenzia bancaria, ha fatto in modo che per anni lo stesso DI GESU', i fratelli GAETA (Alberto e Giuseppe) e CALO' Pippo (il

c.d. "cassiere della mafia") effettuassero le più svariate operazioni, consistenti sempre nel reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Nell'interrogatorio del 12 giugno 1996, sul conto del On.le GIUDICE, il BARBAGALLO ha riferito notizie estremamente dettagliate, ad integrazione di iniziali affermazioni di tipo generico relative ad operazioni di riciclaggio compiute da PANZECA Giuseppe, con la "complicità" del On.le GIUDICE nella sua qualità di Direttore della Sicilcassa di Termini Imerese.

E' bene ricordare come su tale argomento si sia espresso il collaborante nel corso del suddetto interrogatorio:

"A.D.R. Con riferimento a tale On.le GIUDICE, funzionario della Sicilcassa, del quale ho parlato nel precedente verbale del 22 maggio del 1996, posso precisare che si tratta di On.le GIUDICE GASPARE, funzionario operante presso l'agenzia della Sicilcassa di Termini Altà, almeno sino al 1984. Costui era la persona di fiducia della quale DI GESU' si serviva per compiere operazioni di riciclaggio di denaro sporco, appartenente a Pippo CALO'. Ricordo che, nel periodo in cui operava a Termini Imerese, io ero solito portargli circa due volte al mese contante per un ammontare non superiore a cinquantamila lire. Questi soldi, il On.le GIUDICE, a seconda delle necessità, me li cambiava subito, con altri biglietti di taglio diverso ovvero li depositava in libretti al portatore aventi nomi di fiori (Margherita, Ortensia e Rosamarina). Dopo il suo trasferimento a Palermo, io non ho avuto più rapporti con il On.le GIUDICE, ma so che ha continuato ad avervi rapporti Giuseppe PANZECA. So anche che il On.le GIUDICE aveva fatto acquistare il SALPANCORE al PANZECA."

Sull'attività del riciclaggio il BARBAGALLO ritornerà in occasione di altro interrogatorio (17 ottobre 1996) quando afferma:

"Come ho già precisato in miei precedenti interrogatori, costui si adoperava per riciclare danaro proveniente dalle operazioni illecite condotte da e per conto di Pippo CALO' e di Lorenzo DI GESU'."

Il BARBAGALLO si riferisce, evidentemente, al periodo in cui l'On.le GIUDICE dirigeva l'Agenzia di Termini Imerese. Per il periodo successivo, coincidente con il trasferimento del On.le GIUDICE a Palermo presso altra agenzia della Sicilcassa (3 ottobre 1985) il collaborante parla ancora una volta di attività di riciclaggio effettuata dal On.le GIUDICE con il solo PANZECA Giuseppe, per via di precedenti "problemi con la giustizia" avuti

dall'On.le GIUDICE che lo inducevano a limitare i suoi contatti a persone di assoluta fiducia.

Il collaborante, quindi, fa un chiaro riferimento alla circostanza che in passato l'On.le GIUDICE si era reso protagonista di un episodio a dir poco inquietante legato a presunte truffe e falsi rimborsi I.V.A. al tempo in cui era Direttore della Agenzia di Termini Imerese "Alta" della Cassa di Risparmio: episodio che gli era valso, inizialmente, l'imputazione di associazione a delinquere e truffa aggravata per le quali era stato tratto in arresto in concorso con numerose altre persone poi condannate a tale titolo; successivamente, nel corso dell'istruttoria, la scarcerazione, il proscioglimento dal reato di truffa ed associazione per delinquere e la derubricazione in quello di favoreggiamento reale; in ultimo, l'assoluzione con ampia formula liberatoria ("perchè il fatto non sussiste" sotto il profilo della carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato) da tale imputazione da parte del Tribunale di Palermo con sentenza del 6 luglio 1992, divenuta definitiva. Senza dire che l'On.le GIUDICE dall'1 gennaio 1988 sino al 13 ottobre 1992 (vds. accertamenti di P.G. in atti) era stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio, con la sospensione per oltre quattro anni dal posto di lavoro.

Ora, se quest'ultima circostanza ampiamente pubblicizzata dagli organi di informazione all'epoca dei fatti, non può assurgere al rango di riscontro esterno in quanto ben conoscibile da chiunque, particolare significato - sotto il profilo della validità del riscontro e, di riflesso, dell'attendibilità del collaborante - deve essere attribuito al ritrovamento dei vari libretti bancari contenenti "nomi di fiori" di cui il BARBAGALLO ha parlato diffusamente nel corso delle proprie dichiarazioni.

In tal senso non può che farsi richiamo all'esito degli accertamenti contenuti nell'informativa dei Carabinieri del 10 ottobre 1996, riportata nei suoi contenuti essenziali dal P.M. nella propria richiesta precedentemente riportata.

Ora una serie di elementi, peraltro di natura documentale, induce a ritenere corretta l'impostazione accusatoria dal momento che, conformemente a quanto dichiarato dal BARBAGALLO, la maggior parte dei libretti bancari rinvenuti dai CC. risulta intestata a nomi di fiori (Tulipano, Margherita, Dalia, Rosa, Petalo); si tratta di libretti bancari di deposito aperti nel periodo in cui il On.le GIUDICE era direttore della Cassa di Risparmio di Termini Imerese; l'epoca di apertura coincide con

quella indicata dal collaborante, così come le cifre iniziali di deposito; la maggior parte delle operazioni relative all'inizio del deposito risultano rigorosamente anonime (per evitare di risalire all'identità del soggetto che aveva aperto il conto) ed in qualche caso -come è dato evincere da un raffronto tra firme depositate e firme adoperate per le operazioni relative a tali libretti, risultano apposte firme di GAETA Giuseppe, CALO' Salvatore (fratello di CALO' Pippo), CINA' Giacomo (incaricato del CALO') e PAOLILLO Giuseppe (Amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI, società inquinata dalla presenza mafiosa di soci occulti quali GAETA Giuseppe e lo stesso Pippo CALO').

Ulteriori indicazioni sul punto - relative proprio alle modalità di apertura dei libretti e delle operazioni di prelevamento e deposito, nonché di cambio di denaro, vengono fornite dal BARBAGALLO nel suo interrogatorio del 26 febbraio 1997 contenuto nella richiesta del P.M. sopra riportata, del quale, ad ogni buon conto, si sottolineano i passi salienti:

"A.D.R.: Poichè l'Ufficio mi chiede di specificare meglio le mie dichiarazioni del 12.06.1996 in ordine alle modalità con le quali venivano svolte le operazioni di riciclaggio del denaro provenienti dai traffici illeciti di DI GESU' Lorenzo, CALO' Giuseppe e GAETA Giuseppe, presso la filiale della SICILCASSA di Termini Alta, preciso quanto segue. Agli inizi degli anni '80 questa filiale era diretta da Gaspare GIUDICE, con il quale avevo un rapporto di semplice conoscenza in quanto, sino al 1982, l'amministratore della CALCESTRUZZI TERMINI era ABSENTE Bernardo, il quale curava direttamente i rapporti con il GIUDICE. Quando l'ABSENTE era stato sostituito di fatto con mio cognato PAOLILLO Giuseppe, intorno 1982, i rapporti con il GIUDICE venivano tenuti dal PAOLILLO; nello stesso periodo, verso il dicembre 1982, ero stato combinato da Lorenzo DI GESU', il quale, qualche mese dopo, mi aveva presentato a On.le GIUDICE come persona di sua esclusiva e assoluta fiducia, incaricandomi di trattare con lo stesso GIUDICE tutte le questioni di carattere finanziario che interessavano il DI GESU'.

Ovviamente mio cognato aveva continuato ad avere rapporti con il GIUDICE, ma soltanto per gli affari concernenti la CALCESTRUZZI TERMINI.

Come ho già riferito in precedenza, la presentazione con il GIUDICE era stata una presentazione rituale, nel senso che Lorenzo DI GESU' ci aveva detto ad entrambi che eravamo " la stessa cosa ". Da allora io ero solito recarmi circa due volte al

meze presso la filiale di Termini Alta, all'epoca e tuttora sita in viale Regina Margherita, e andavo a trovare il GIUDICE nel suo ufficio; allo stesso mi presentavo con diverse mazzette di denaro avvolte in carta di giornale, sulle quali lo stesso DI GESU', ovvero io su suo incarico, annotavamo a matita la destinazione da dare ai soldi.

Infatti, normalmente, una parte di questi veniva cambiata con biglietti di diverso taglio, ma del medesimo importo, e tale sostituzione veniva fatta dallo stesso GIUDICE, se questi aveva con sè la disponibilità della relativa somma (il GIUDICE invero era solito tenere in un cassetto della sua scrivania del denaro liquido che utilizzava per le sue esigenze; in un altro cassetto era solito tenere altre disponibilità che egli definiva "in nero" e che erano costituite da assegni datigli dai clienti e che venivano momentaneamente parcheggiati in attesa che venissero versati); in qualche caso il GIUDICE mi aveva anche dato degli assegni circolari, i quali, su precisa disposizione di Lorenzo DI GESU', venivano normalmente emessi all'ordine di DI GESU' Rosa, sorella di Lorenzo, PANZECA Gioacchino, padre di Giuseppe, INTILE Francesco, allora Capo Mandamento di Caccamo, GUZZINO Diego e NICOSIA Filippo, entrambi uomini d'onore del medesimo Mandamento.

Un'altra parte delle mazzette che io portavo al GIUDICE, venivano da costui versati sui libretti al portatore identificati con nomi di fiori, dei quali ho già riferito all'Ufficio, i quali venivano aperti su indicazioni dello stesso GIUDICE il quale provvedeva anche a custodirli.

A D.R.: sulle distinte di versamento delle somme che poi affluivano su questi libretti, non risulta mai apposta la mia firma in quanto io mi limitavo a consegnare il denaro al GIUDICE, il quale normalmente faceva compiere le operazioni materiali di apertura del libretto e di versamento delle somme, a BRAVATA' Santo, cassiere della filiale in questione e soprattutto persona di assoluta fiducia del GIUDICE e di Lorenzo DI GESU'. ...OMISSIS....

A D.R.: un'altra parte delle mazzette di soldi che consegnavo mensilmente al GIUDICE, rimaneva nella disponibilità di quest'ultimo e non so indicare quale destinazione ricevessero.

A D.R.: allorché il GIUDICE non aveva la liquidità necessaria per cambiare i soldi che gli portavo, mi indirizzava dal BRAVATA' il quale provvedeva lui a fare il cambio.

A.D.R.: sia del GIUDICE che del BRAVATA', oltre a me, si servivano per fare lo stesso tipo di operazioni, Pippo CALO' e GAETA

Giuseppe. Il primo ricordo che era solito incaricare tale Giacomo CINA' che ho personalmente visto recarsi presso la filiale, anch'egli munito di pacchetti di soldi avvolti in carta di giornale. Non so indicare se il CINA' sia uomo d'onore, certamente è una persona di fiducia del CALO', con il quale, in diverse occasioni, si era presentato presso lo stabilimento della CALCESTRUZZI TERMINI, ove normalmente mi trovavo; in tali occasioni era anche presente Lorenzo DI GESU' e ricordo che il CALO' e il CINA' discutevano con noi di operazioni bancarie che avevano appena svolto con l'ausilio di Gaspare GIUDICE, o comunque di operazioni, che sempre con quest'ultimo, si stavano accingendo a svolgere.

Ed ancora:

"...quanto alle operazioni realizzate da Giuseppe GAETA, posso precisare - poichè ho avuto modo di constatarlo personalmente - che lo stesso era solito recarsi quasi quotidianamente da Gaspare GIUDICE, sempre per realizzare operazioni bancarie dello stesso tipo di quelle che ho già descritto.

Inoltre:

" In relazione alle operazioni da me realizzate con Gaspare GIUDICE e Santo BRAVATA', posso precisare che di regola io mi occupavo soltanto di consegnare loro i soldi affinchè a questi venisse data la destinazione indicatami dal DI GESU' e qualche volta anche dal CALO'. Non mi occupavo di prelevare il denaro depositato sui libretti al portatore o su altri conti, e quindi non risulta nessuna operazione del genere a mia firma, poichè questo tipo di operazioni veniva compiuto dal DI GESU' o dal CALO' o da altre persone per loro conto."

Le dichiarazioni suddette appaiono confortate da una serie di riscontri costituiti anche dalle dichiarazioni di altri collaboratori.

Sebbene tali condotte non siano oggi oggetto di specifici capi di incolpazione, è evidente come queste vengano in rilievo "ad colorandum" ai fini dell'imputazione in esame, tanto più che dalle rivelazioni del LANZALACO è dato cogliere le confidenze che l'On.le GIUDICE gli avrebbe fatto dopo averlo conosciuto nei primi anni '90, su quelle attività "illecite" poste in essere durante il periodo di direzione della Agenzia della Cassa di Risparmio, dalle quali era stato a suo dire "fortunatamente assolto" grazie alla sua abilità nel difendersi. Certamente il dato più significativo circa la inclinazione dell'On.le GIUDICE a favorire, dall'interno della Cassa di Risparmio, i mafiosi, emerge